

REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE

F.I.S.I.

Approvato dal Consiglio Federale in data 4.3.2004

CAPITOLO I AFFILIAZIONI E RIAFFILIAZIONI

Art.1 - Affiliati

A norma dell'art.1 del vigente Statuto Federale fanno parte della FISI :

- a) Associazioni sportive
- b) Società sportive costituite in S.p.A. o S.r.l. o Cooperative;
- c) Gruppi Sportivi Nazionali Militari e di Stato (Gruppi Sportivi Nazionali Militari: Centro Sportivo Carabinieri, Centro Sportivo Esercito, Centro Sportivo Aeronautica, Fiamme Azzurre, Gruppo Sciatori Fiamme Gialle; Gruppi Sportivi Nazionali di Stato: Gruppo Sportivo Fiamme Oro, Centro Sportivo Forestale) rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI ;

In regola con l'affiliazione e denominati Soggetti affiliati.

Art.2 - Domanda di affiliazione

Le Associazioni sportive e le Società sportive presentano domanda di affiliazione alla FISI tramite il CR nella cui circoscrizione territoriale hanno sede, attraverso il CP ove è costituito e su espresso mandato del CoR.

La domanda, su moduli predisposti dalla FISI, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

I Gruppi Sportivi Nazionali Militari e di Stato (GSNMS) presentano la domanda di affiliazione direttamente alla Segreteria Federale.

Art.3 - Documenti da allegare alla domanda

La domanda deve essere accompagnata:

- a) Per le Associazioni, dall'atto costitutivo, dallo Statuto sociale e dal documento formale che attesta la composizione nominativa del Consiglio Direttivo. Lo statuto sociale deve essere ispirato ai principi contenuti nello Statuto del CONI ed a quelli dello Statuto Federale. Deve riportare l'indicazione di finalità sportiva, di assenza di fine di lucro, di apoliticità del soggetto richiedente e prevedere l'elezione dei componenti degli Organi sociali a scrutinio segreto, secondo principi di democraticità che garantiscano segretezza e parità di voto, attivo e passivo, per tutti i soci di maggiore età;
- b) Per le Società di capitali, dall'atto notarile e dallo Statuto sociale che, ispirato ai principi informativi del CONI ed a quelli dello Statuto Federale, attesti le finalità sportive di cui all'art.1 dello Statuto Federale stesso, l'assenza di fine di lucro e l'apoliticità del soggetto richiedente;

- c) Per i GSNMS, da documento attestante la rappresentatività nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, dallo Statuto conforme ai rispettivi ordinamenti e comunque riportante l'indicazione di assenza di lucro e da un regolamento sportivo specifico per l'attività degli sport invernali, qualora esso non sia già compiutamente previsto dallo Statuto;
- d) Per gli altri Soggetti (Società Cooperative, Polisportive, ecc.) oltre che dai documenti indicati ai punti a) e b), da un Regolamento specifico per l'attività degli sport invernali, qualora esso non sia già compiutamente previsto dallo Statuto Sociale;
- e) Dalla richiesta, fatta eccezione per i soli GSNMS, di almeno 35 (trentacinque) tessere federali, con l'indicazione dei nominativi di tutti i componenti dell'Organo Direttivo;
- f) Dalle quote federali di affiliazione, fatta eccezione per i soli GSNMS, e dalle quote di tesseramento.

Art.4 - Ricevimento, istruzione della domanda di affiliazione da parte del CR

Il CR, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della domanda, riscontratane la regolarità ed effettuati gli opportuni accertamenti su denominazione, consistenza e scopi, inoltra la domanda alla Segreteria Federale con il proprio parere. In presenza di parere negativo, la documentazione deve essere accompagnata da breve rapporto riservato.

Art.5 - Accettazione della domanda di affiliazione da parte del CF e inizio dell'attività nell'ambito federale

Il CF, ai sensi dell'art.21 dello Statuto e se delegato dal CN del CONI, procede al riconoscimento ai fini sportivi, previa approvazione dello Statuto sociale e dei regolamenti interni. Il Soggetto affiliato, con tale atto, può svolgere la sua attività nell'ambito federale.

Sulla domanda di affiliazione delibera, in caso di estrema urgenza, il Presidente della FISI, con provvedimento soggetto a ratifica del CF. In caso di negata ratifica, il richiedente l'affiliazione cessa di operare nell'ambito federale con effetto dalla comunicazione, fermi restando i diritti e doveri derivanti dall'attività svolta, e gli atleti tesserati possono trasferirsi ad altro affiliato.

Art.6 - Esito della domanda di affiliazione

La Segreteria Federale comunica al Soggetto richiedente l'affiliazione, e per conoscenza al CR competente, l'esito della domanda.

Art.7 - Periodo per l'affiliazione

Il periodo per l'affiliazione inizia il 1° ottobre e scade il 30 settembre dell'anno successivo, in coincidenza con la stagione agonistica federale.

Art.8 - Domanda di riaffiliazione

Per ogni anno sportivo, i Soggetti affiliati, prima di iniziare la loro attività, devono procedere alla riaffiliazione su apposita modulistica ricevuta dalla Federazione unitamente alla richiesta di tessere di cui al precedente art.3 punto e).

Art.9 - Termine per la riaffiliazione

Il termine per la riaffiliazione scade il 31 maggio. Il Soggetto affiliato che entro tale data non ha adempiuto alle incombenze previste è escluso dalla FISI. Per l'eventuale riammissione deve seguire la procedura di nuova affiliazione. Agli effetti dell'attribuzione dei voti di cui all'art.16 dello Statuto, il modulo di riaffiliazione ed il pagamento della relativa quota dovranno risultare inviati entro e non oltre la data del 31 gennaio.

Art.10 - Soggetti affiliati in posizione irregolare

Sino a quando i Soggetti affiliati non hanno provveduto alla riaffiliazione, non possono svolgere attività nell'ambito federale, né i loro soci possono prendere parte a manifestazioni di qualsiasi genere.

Art.11 - Denominazione sociale e CD

Fatte salve le previsioni di cui all'art.15 la denominazione sociale e la composizione del CD, risultanti dal modulo di affiliazione o riaffiliazione, sono le sole valide a tutti gli effetti nei confronti della FISI.

La denominazione del Soggetto affiliato non deve causare omonimie o possibilità di confusione. E' comunque vietato l'uso del nome di una Regione.

Non è consentito ricoprire cariche direttive in più di un Soggetto affiliato.

Art.12 - Fusione o incorporazione di Soggetti affiliati

Due o più soggetti affiliati possono fondersi, riunendosi per dar vita ad un nuovo Soggetto affiliato che può assumere nuova denominazione sociale e provvede all'elezione di un nuovo CD.

La fusione può anche avvenire per incorporazione.

Gli affiliati che intendono procedere alla fusione, in qualsiasi forma, sono tenuti a sottoporre ad approvazione del Consiglio Federale, tramite gli Organi Territoriali, la relativa deliberazione assunta dai loro competenti Organi Sociali.

Il diniego di approvazione deve essere compiutamente motivato.

Il nuovo soggetto acquisisce l'anzianità del soggetto di più antica affiliazione ed i voti plurimi del Soggetto avente i maggiori voti; per contro, assume gli obblighi propri dei soggetti dai quali deriva.

Nel caso di fusione per incorporazione rimane confermata la posizione giuridica e sportiva del soggetto affiliato incorporante che assume anche eventuali obblighi nei confronti della FISI del soggetto affiliato incorporato.

In ogni caso non potrà darsi luogo alla fusione, in qualsiasi forma, se i soggetti interessati non sono in regola con il pagamento delle quote federali.

La fusione, in qualsiasi forma, effettuata successivamente alla riaffiliazione di uno dei Soggetti interessati ha efficacia, dopo l'approvazione del CF, dalla successiva stagione agonistica.

Art.13 - Scioglimento di Soggetto affiliato

In caso di scioglimento di Soggetto affiliato, come previsto dall'art.7 dello Statuto, i soci già tesserati possono immediatamente entrare a far parte di altro Soggetto affiliato.

Detta norma non è applicabile nei confronti dei componenti l'ultimo CD del Soggetto sciolto che ha posizioni debitorie verso la Federazione o altri Soggetti affiliati, fino all'integrale adempimento di tali obblighi. Nel frattempo i predetti non possono assumere cariche o incarichi in altro Soggetto affiliato.

Art.14 - Cambiamento di CR

Qualora il trasferimento di sede o la fusione, in qualsiasi forma, comporti il cambiamento di CR, devono essere allegati alla documentazione anche i pareri dei CR di origine e di destinazione. I tesserati di tali Soggetti affiliati che ricoprono cariche elettive provinciali e/o regionali decadono automaticamente da tali cariche.

Art.15 - Comunicazioni alla FISI di tutte le variazioni

Ogni variazione di qualsiasi natura -Statuto, cambiamento di sede, composizione del CD, denominazione, fusione - in qualsiasi forma -, scioglimento, ecc.- che insorga nel Soggetto affiliato deve essere comunicata entro gg.30 (trenta) al CR di competenza, e da questo alla Segreteria Federale, ed avrà efficacia dopo l'approvazione del CF ove prevista.

Gli atti con i quali i competenti Organi Sociali hanno deliberato i relativi provvedimenti, vanno inoltrati al CR con firme in originale o in copia autenticata.

Il CR, in caso di omissione, segnala alla Segreteria Federale le inadempienze indicandone i responsabili per eventuali applicazioni dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

CAPITOLO II TESSERAMENTO

Art.16 - Modalità per ottenere la tessera

Per ottenere la tessera federale, ai sensi dell'art.4 dello Statuto, occorre essere soci di un Soggetto affiliato alla FISI. Le modalità vengono stabilite dal CF e comunicate a cura della Segreteria Federale all'inizio di ogni stagione sportiva.

Art.17 - Validità della tessera

Il tesseramento, anche ai fini assicurativi, è valido dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo e può essere rinnovato alla scadenza.

La richiesta di tesseramento può essere presentata in qualsiasi tempo.

Art.18 - Doppio tesseramento

A tutti è vietato il doppio tesseramento.

Art.19 - Persone a cui è inibito il tesseramento

I Soggetti affiliati non possono tesserare:

- a) Persone prive dei diritti civili secondo le leggi vigenti;
- b) Persone sospese o radiate dalla FISI con provvedimento degli Organi di Giustizia e Disciplina Federali;
- c) Persone radiate da altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente riconosciuto dal CONI;

Art.20 - Tesserato chiamato alle armi per servizio di leva

L'atleta arruolato ha diritto ad essere tesserato per il GSNMS cui è assegnato.

Art.21 - Trasferimenti tra GSNMS

In caso di trasferimento tra GSNMS, il Gruppo che prende in forza il tesserato è tenuto a darne avviso alla Segreteria Federale entro 10 (dieci) giorni, indicando il Gruppo di provenienza. La tessera deve essere sostituita e quella emessa in precedenza deve essere restituita.

Art.22 - Tessera militare

La tessera FISI militare è riservata agli appartenenti ai Gruppi Sportivi Nazionali Militari e di Stato di cui all'art. 4 dello Statuto ed agli effettivi dei Corpi Militari o Enti Affiliati autorizzati ad essi riconducibili. E' valida quale identificazione ai fini agonistici e può non dare diritto a tutte le facilitazioni previste per il tesseramento ordinario.

E' comunque facoltà del militare richiedere la tessera di diverso tipo versando il relativo importo.

Art.23 - Coperture assicurative collegate alla tessera

La Federazione, quale contraente, stipula convenzione assicurativa per conto di ogni singolo tesserato, che assume la veste di assicurato, sia per infortunio che per R.C.T. che prevede forme differenziate, base e suppletiva, quest'ultima a carico dell'interessato. Tutte le norme relative, massimali compresi, vengono comunicate mediante pubblicazione sul sito internet Federale.

Art.24 - Soci onorari

Il CF, su proposta del Presidente, può conferire la qualifica di socio onorario.

CAPITOLO III ORGANI CENTRALI - ASSEMBLEA FEDERALE

Art.25 - Assemblea Federale Ordinaria

L'AF ordinaria, che può essere elettiva e non elettiva, si tiene nei modi e termini previsti dall'art. 12 dello Statuto. La partecipazione degli aventi diritto a voto, la composizione e le attribuzioni sono disciplinate dagli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto.

Art.26 - Data e luogo dell'Assemblea Federale

L'Assemblea Federale, Ordinaria e Straordinaria, è convocata su indicazione del CF dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso inviato a tutti gli aventi diritto a voto almeno 30 (trenta) giorni prima della data dello svolgimento.

Nel caso di Assemblea Elettiva l'avviso deve essere inviato almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione, trasmesso con le procedure di cui all'art. 12 dello Statuto, deve contenere:

- Data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione;
- Ordine del Giorno dell'Assemblea;
- Elenco degli aventi diritto a voto con il numero dei voti assegnati.

Entro 15 (quindici) giorni dall'invio dell'avviso di convocazione gli aventi diritto a voto possono presentare ricorso avverso l'elenco degli aventi diritto a voto.

Il CF, o per sua delega l'UP, decide sui ricorsi presentati.

Art.27- Argomenti proposti per l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Federale Ordinaria

Gli aventi diritto a voto possono far pervenire alla Segreteria Federale, almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'AF, gli argomenti che intendono proporre per l'inserimento nell'Ordine del Giorno.

Gli argomenti devono essere precisati in un testo ben definito ed accompagnato da una breve illustrazione.

Il CF, o per sua delega l'UP, esamina detti argomenti e decide, se argomenti di competenza dell'Assemblea, di inserirli nell'Ordine del Giorno tra le varie.

Almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea la Segreteria Federale comunica agli interessati il mancato inserimento nell'Ordine del Giorno.

Art.28 - Assemblea Federale Straordinaria

L'AF, che può essere elettiva e non elettiva, è indetta dal CF nei casi previsti dagli articoli 12, 14, 22, 64 e 65 dello Statuto.

La partecipazione degli aventi diritto a voto, la composizione e le attribuzioni sono disciplinate dagli articoli 13, 14 e 15 dello Statuto.

Art.29 - Argomenti trattabili dall'Assemblea Federale Straordinaria

L'Assemblea Federale in sessione straordinaria non può trattare altri argomenti all'infuori di quelli per i quali è stata convocata.

Art.30 - Assemblea Federale Elettiva

L'Assemblea Federale Elettiva si svolge ogni quattro anni ed esattamente nell'anno di celebrazione dei G.O. Estivi entro il termine previsto dallo Statuto.

Entro 20 (venti) giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea i candidati alle cariche dovranno presentare alla Segreteria Federale le candidature specificando a quali cariche intendono candidarsi.

Le candidature possono essere trasmesse anche via fax o posta elettronica seguite da documentazione cartacea; ai fini della tempestività fanno fede i dati di trasmissione nei termini riportati sulla ricevuta del fax o nella e-mail.

Il candidato deve dimostrare, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto per accedere alle cariche Federali.

Le eventuali false dichiarazioni saranno perseguite dagli Organi di Giustizia e Disciplina.

Delle candidature avanzate ritualmente verrà compilato a cura della Segreteria Generale un elenco diviso per le cariche, in ordine alfabetico, che sarà pubblicato sul sito internet della FISI e trasmesso ai CR e GSNMS per consentirne l'affissione entro 15 giorni dalla data dell'Assemblea.

Ogni tesserato, entro 10 (dieci) giorni antecedenti la data dell'Assemblea, potrà presentare ricorso avverso l'inserimento o meno nell'elenco delle candidature. Il ricorso verrà esaminato dalla Commissione di Giustizia e Disciplina di 2° Grado che dovrà riunirsi e deliberare entro il 5° giorno antecedente l'Assemblea.

Art.31 - Partecipazione all'Assemblea Federale

Al fine della partecipazione all'AF i Soggetti affiliati aventi diritto a voto devono effettuare l'Assemblea dei propri atleti e tecnici per la nomina dei rispettivi rappresentanti così come previsto all'art.13 dello Statuto.

Nella stessa seduta il Soggetto affiliato può eventualmente conferire la rappresentanza, ai soli fini dell'Assemblea, ad altro componente il CD che non sia il Presidente, che sarà il portatore del 70% dei voti attribuiti alla Società.

All'atto dell'accreditamento dovrà essere prodotta dichiarazione scritta della Società, a firma del Presidente o di chi ne fa le veci, della nomina dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti dall'Assemblea della Società stessa.

I rappresentanti dei Soggetti affiliati, degli atleti o dei tecnici partecipano all'Assemblea per sola categoria per la quale sono stati eletti.

Art.32 - Deleghe

Ogni legale rappresentante di Soggetto affiliato avente diritto a voto può rappresentare in Assemblea, oltre il proprio, altri tre Soggetti affiliati aventi diritto a voto dello stesso CR.

Il legale rappresentante di un GSNMS può delegare solamente altro legale rappresentante di GSNMS.

Alla delega, rilasciata in originale da chi ha la rappresentanza, è necessario allegare la dichiarazione della Società attestante lo svolgimento dell'Assemblea per l'elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici.

I rappresentanti degli atleti e dei tecnici non possono delegare né essere delegati, fatto salvo quanto previsto dall'art.15 dello Statuto.

Art.33 - Validità dell'Assemblea Federale

Fermo restando quanto previsto dall'art.12 dello Statuto, per stabilire la validità dell'AF, sia in prima che in seconda convocazione, sono presi in considerazione i dati comunicati dalla Commissione Verifica Poteri fino all'inizio dell'AF.

Art.34 - Modalità e validità delle delibere dell'Assemblea Federale

L'AF, dichiarata regolarmente costituita come indicato al precedente art.33, delibera validamente a maggioranza dei voti espressi qualunque sia il numero dei presenti al momento di ciascuna votazione, salvo i casi previsti dagli artt. 64 e 65 dello Statuto, fermo restando l'obbligo della verifica del quorum costitutivo qualora richiesto.

E' ammessa la votazione elettronica e lo spoglio elettronico con modalità che garantiscano la segretezza del voto.

Art.35 - Organi dell'Assemblea Federale

Sono organi dell'AF:

- a) Il Presidente
- b) Il Vicepresidente
- c) Il Segretario
- d) La Commissione Verifica Poteri
- e) Il Collegio degli Scrutatori

In occasione delle Assemblee Elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e del Collegio degli Scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Art.36 - Presidenza provvisoria ed elezione degli Organi dell'Assemblea Federale

Il Presidente della FISI assume provvisoriamente la presidenza dell'AF e, accertatane la legale costituzione, ne dichiara l'apertura.

Immediatamente dopo, l'AF elegge gli Organi di cui al precedente art. 35 lett.a), b) ed e).

L'elezione avviene per acclamazione. Qualora non vi sia unanimità, il Presidente dell'Assemblea decide quale sistema adottare, salvo che vi sia richiesta di aventi diritto al voto che rappresentino almeno 1/5 dei voti presenti di procedere con voto segreto.

Il Segretario dell'AF è il Segretario Generale della FISI o, in caso di suo impedimento, chi ne fa le veci.

Art.37 - Commissione Verifica Poteri

Il Presidente della FISI, all'atto della convocazione dell'AF, nomina la Commissione Verifica Poteri composta da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 8 (otto) persone.

La Commissione Verifica Poteri:

- a) Provvede al controllo dei diritti di partecipazione e di voto, nonché della regolarità delle deleghe;
- b) Redige sommario verbale delle sue operazioni e riferisce, in apertura di Assemblea, su tutte le posizioni che ha considerato irregolari ai fini della partecipazione e dei diritti di voto, nonché su tutte le contestazioni relative;
- c) E' la sola competente a constatare la presenza del minimo di voti necessario per la validità dell'Assemblea;

L'orario di attività della Commissione, indicato nell'avviso di convocazione, ha inizio almeno un'ora prima dell'apertura dei lavori e si conclude con la chiusura dell'Assemblea.

Art.38 - Compiti degli Organi dell'Assemblea Federale

Il Presidente dell'AF, o in sua vece il Vicepresidente, dirige le discussioni in base all'Ordine del Giorno, regola l'ordine e la durata degli interventi, concede e toglie la parola, disciplina l'Assemblea, dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'O.d.G., proclama i risultati delle votazioni, è il solo interprete delle norme che regolano l'AF, controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Il Segretario assiste gli Organi dell'AF e cura la compilazione del verbale.

Gli Scrutatori, eletti dall'Assemblea ad inizio di seduta (minimo tre - massimo otto), controllano le votazioni, effettuano verifiche, e ne trasmettono per iscritto i risultati al Presidente dell'AF.

Art.39 - Norme per la discussione

Quando il Presidente ritiene esaurita la disamina di un argomento all'Ordine del Giorno, dichiara chiusa la discussione. Il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può accettare o meno mozioni, determinarne la precedenza, porle in discussione e in votazione.

Sulle mozioni sono ammesse soltanto dichiarazioni di voto, due contrarie e due favorevoli, da stabilirsi all'occorrenza con sorteggio.

L'approvazione di una mozione esclude in modo assoluto la votazione di mozione contraria o simile.

Una volta che l'AF ha deliberato su un determinato argomento, questo non può più essere posto in discussione.

Art.40 - Metodi di votazione

Il Presidente determina, ai sensi dell'art.17 dello Statuto, il metodo di votazione che può avvenire:

- a) Per voto segreto;
- b) Per appello nominale;
- c) Per alzata di mano e controprova;

Il voto segreto è prescritto per le elezioni delle cariche Federali, nonché per gli argomenti per i quali è richiesto da un numero di partecipanti che rappresentino almeno 1/5 dei voti presenti in Assemblea.

Il Presidente dell'AF deve, in particolare, curare che tutte le votazioni effettuate per scrutinio segreto garantiscano ai votanti la più ampia discrezionalità e segretezza.

Art.41 - Schede di votazione

Per le votazioni a scrutinio segreto devono essere predisposte schede di votazione che possono essere di colore diverso per le differenti tipologie di candidati o di quesiti.

Ogni scheda presenta in chiaro il numero dei voti spettanti secondo la percentuale indicata all'art.16 dello Statuto ed i nomi dei candidati od i quesiti proposti. Se vengono utilizzate procedure elettroniche e/o a lettura ottica o magnetica i dati in chiaro vengono affiancati anche da valori e sigle appropriati.

Ogni scheda è siglata da uno Scrutatore.

Il votante che intendesse effettuare un controllo dei voti sulla scheda o schede ricevute è tenuto a farlo all'istante, davanti allo Scrutatore dal quale riceve le schede stesse. In difetto, non sono ammessi reclami o richieste d'integrazioni di schede mancanti o smarrite.

Le stesse possono essere sostituite soltanto se il votante riconsegna ad uno Scrutatore la

scheda o le schede precedentemente ritirate ed annullate.

Qualora fosse utilizzato un sistema di votazione a pannello, la scheda frazionata viene prodotta dalla procedura già con l'espressione del voto direttamente in un'urna chiusa.

Art.42 - Tipologie di candidati nell'Assemblea Federale Elettiva

Le figure previste sono:

- a) Presidente della Federazione;
- b) Consiglieri;
- c) Consiglieri Atleti;
- d) Consiglieri Tecnici;
- e) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) Revisori dei Conti;

Ogni legale rappresentante di Soggetto affiliato riceve le schede e può votare per gli incarichi di cui alle precedenti lettere a), b), e) e f).

Ogni rappresentante degli atleti di Soggetto affiliato riceve le schede e può votare per gli incarichi di cui alle precedenti lettere a), c), e) e f).

Ogni rappresentante dei tecnici di Soggetto affiliato riceve le schede e può votare per gli incarichi di cui alle precedenti lettere a), d), e) e f).

Art.43 - Nullità della scheda

Una scheda è nulla quando:

- a) Non riporta la sigla di uno Scrutatore;
- b) presenta dei segni non tipografici con i quali l'elettore in maniera inequivocabile ha voluto farsi riconoscere;
- c) Contiene il voto per un numero di candidati superiore a quello da eleggere;
- d) Risulta impossibile individuare tutti i candidati prescelti;

Art.44 - Nullità del singolo voto

Il voto è nullo quando:

- a) Pur essendo valido sotto ogni profilo presenta dei segni non tipografici con i quali l'elettore in maniera inequivocabile ha voluto farsi riconoscere;
- b) Viene aggiunto un nominativo non in elenco;

Art.45 - Elezione dei candidati alle cariche Federali

Per le elezioni alle cariche Federali, l'AF, avuto riguardo ai requisiti ed alle incompatibilità previsti dagli artt. 50 e 51 dello Statuto, provvede con votazioni separate all'elezione:

- a) Del Presidente Federale;
- b) Dei 14 (quattordici) componenti il CF;
- c) Dei 4 (quattro) componenti il CF Atleti;
- d) Dei 2 (due) componenti il CF Tecnici;
- e) Del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

f) Dei 2 (due) Revisori dei Conti effettivi e dei 2 (due) supplenti;
Ogni partecipante può indicare la preferenza a fianco del singolo candidato e complessivamente fino al numero massimo delle persone da eleggere nella votazione.
Risulta eletto Presidente Federale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Risultano eletti Consiglieri, in ogni tipologia, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Risulta eletto Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Risultano eletti Revisori dei Conti effettivi i primi due candidati in ordine di voti; supplenti i due candidati successivi in ordine di voti.
In caso di parità fra due o più candidati segue il ballottaggio.
Ai fini d'eventuali sostituzioni di Consiglieri Federali, in base all'art. 29 dello Statuto, in caso di parità di voti riportati da candidati non eletti, si tiene conto dell'anzianità anagrafica.

Art.46 - Verbale dei lavori dell'Assemblea Federale

Il Segretario dell'Assemblea compila il verbale dell'AF entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione della stessa.
Il verbale deve contenere gli atti e le deliberazioni dell'AF indicando, per le discussioni, l'oggetto e il nome di coloro che vi hanno partecipato.
Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, è depositato presso l'archivio federale ed è accessibile a quanti hanno partecipato alla votazione.
Il verbale dell'AF fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
Tutte le schede, sia quelle votate che quelle non utilizzate, dovranno essere conservate per 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine per le impugnative presso la Segreteria in contenitori opportunamente sigillati e siglati dal Collegio degli Scrutatori.
Decorso tale termine le stesse saranno distrutte.

Art.47 - Voti plurimi dei Soggetti affiliati

Le norme che regolano le graduatorie per l'attribuzione dei voti plurimi sono contenute nell'art.16 dello Statuto.

Agli effetti delle suddette graduatorie:

- a) vengono considerate le gare effettuate dal 1° maggio al 30 aprile dell'anno successivo, fatta eccezione per lo sci alpinismo, lo sci d'erba ed il salto da trampolino estivo ove vengono considerate le gare effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- b) nelle gare internazionali, comprese quelle effettuate in Italia, il punteggio viene calcolato sulla classifica generale e non sul solo ordine di arrivo degli atleti italiani;
- c) le gare contrassegnate con i codici "PO" (P zero) e "PM" (promozionali) non sono valide per le graduatorie;

Le classifiche di tutte le gare devono pervenire alla FISI -Ufficio Punteggi secondo le modalità emanate annualmente dalla Federazione: direttamente per le gare organizzate dai GSNMS, per tramite dei rispettivi CR di competenza per tutte le altre.

Al termine della stagione, e comunque entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno, i CR ed i GSNMS devono segnalare ufficialmente alla FISI -Ufficio Punteggi l'elenco delle gare non effettuate.

Ad ogni Soggetto affiliato viene comunicata per corrispondenza cartacea od elettronica la posizione in graduatoria con i punti ed i voti acquisiti in data non successiva all'invio della documentazione per la riaffiliazione. Eventuali ricorsi devono pervenire per iscritto alla Segreteria Federale entro 45 giorni (quarantacinque) dall'invio per le opportune verifiche e comunicazioni al ricorrente.

L'elenco nominativo dei Soggetti affiliati con i rispettivi voti spettanti, suddivisi nelle tre tipologie previste, vengono anche pubblicati in apposita area del sito Internet della Federazione, e comunicati con posta elettronica ai CR.

Ai fini della partecipazione all'AF fa stato quanto previsto all'art.16 dello Statuto Federale in ordine all'anzianità dell'affiliazione ed al termine per la riaffiliazione.

CAPITOLO IV IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Art.48 - Attribuzioni e compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta la FISI in sede nazionale ed internazionale con le attribuzioni, le responsabilità e le facoltà previste dall'art.18 dello Statuto.

CAPITOLO V I VICEPRESIDENTI

Art.49 - Attribuzioni e compiti dei Vicepresidenti

Le funzioni dei Vicepresidenti sono indicate all'art.24 dello Statuto.

Il Presidente Federale può delegare ai Vicepresidenti, in via temporanea, parte dei suoi poteri non esclusivi e sempre che risultino a verbale i limiti della delega stessa.

In caso di dimissioni dalla carica di Vicepresidenti, il CF, nella prima riunione utile, lo sostituisce eleggendo in sua vece un altro Consigliere.

CAPITOLO VI CONSIGLIO FEDERALE

Art.50 - Attribuzioni, compiti e funzionamento del Consiglio Federale (CF)

Le funzioni, le attribuzioni, le modalità di riunione e i casi di decadenza del CF sono previsti dagli artt. 19, 20, 21, e 22 dello Statuto.

- a) Il CF entra in carica al termine dell' AF che ne ha deliberato l'elezione;
- b) Il passaggio delle consegne fra il Presidente uscente e il nuovo deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dall' AF di cui al punto a);
- c) Il CF si riunisce in località del territorio nazionale, da destinarsi di volta in volta;
- d) L'avviso della convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare ed indicazione di luogo, data, e ora della riunione, deve essere inviato ai Consiglieri dal Presidente o da chi ne fa le veci, almeno otto giorni prima della riunione con lettera raccomandata od ordinaria o e-mail. Nei casi di assoluta urgenza, la riunione può essere convocata tre giorni prima con telegramma, telefax o e-mail;
- e) L'ordine del giorno della riunione viene formulato dal Presidente secondo quanto previsto dall'art.18 dello Statuto. I componenti del CF hanno facoltà di richiedere l'inserimento di specifici argomenti, purché la richiesta pervenga al Presidente prima dell'invio della convocazione del CF;
- f) Il CF deve essere convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, anche quando la riunione é stata richiesta da almeno 8 (otto) Consiglieri;
- g) Nel caso di convocazione richiesta dai Consiglieri, gli argomenti da porre all'ordine del giorno devono essere chiaramente indicati, pena nullità della richiesta. Gli stessi devono essere integralmente inseriti nell'ordine del giorno per la relativa discussione;
- h) Le riunioni sono valide con la presenza di almeno 11 (undici) Consiglieri e del Presidente o chi ne fa le veci. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente Vicario. Non sono ammesse deleghe;
- i) Di ogni riunione viene redatto il verbale a cura del Segretario Generale, o chi ne fa le veci, da approvarsi nella seduta successiva.
- j) In conformità alle norme internazionali, in armonia con le direttive del CONI e nel rispetto della vigente legislazione in materia, il CF disciplina pubblicità, sponsorizzazioni e diritti televisivi per quanto riguarda l'immagine della FISI, dei Soggetti affiliati, dei Comitati Organizzatori e degli atleti nell'ambito dell'attività organizzativo-agonistica e di ogni altra attività promozionale di interesse federale;
- k) Il CF regola le modalità d'uso di scritte, emblemi, stemmi e logo federali da parte degli Organi periferici, dei Soggetti affiliati e dei Comitati Organizzatori;

CAPITOLO VII CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art.51 - Composizione, attribuzioni e funzioni (UP)

Composizione, attribuzioni e funzioni dell'UP sono stabilite dall'art.23 dello Statuto.

L'UP si riunisce su invito del Presidente o di chi ne fa le veci. Le sue riunioni sono valide qualora siano presenti almeno 4 (quattro) componenti.

I Consiglieri Federali vengono informati dell'O.d.G. delle riunioni e possono partecipare su espresso invito del Presidente.

E' facoltà del Presidente, in caso di urgenza, convocare per telegramma, telefax, e-mail i membri dell'UP.

Le delibere dell'UP risultano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale e sono sottoposte a ratifica da parte del CF alla prima riunione utile.

CAPITOLO VIII COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.52 - Attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti (CRC)

I compiti del CRC sono quelli previsti dagli artt. 27 e 28 dello Statuto.

Art. 53 - Controllo sulla contabilità federale

Il CRC ha la facoltà di verificare sia la contabilità centrale, sia quella periferica.

Ciascun componente del CRC può prendere visione di tutti gli atti amministrativi della Federazione in qualsiasi momento.

Art. 54 - Libro verbali e relazioni delle ispezioni disposte dal Collegio dei Revisori dei Conti

Di ogni ispezione, sia sulla contabilità federale, sia su quella degli Organi periferici, deve essere compilata dettagliata relazione da inserirsi nel libro verbali.

Nella relazione devono essere segnalate tutte le eventuali irregolarità riscontrate, i rilievi fatti e le proposte per ovviarle, con particolare riferimento alle erogazioni per le quali non vi sia stata esplicita delibera degli Organi competenti.

Copia della suddetta relazione, depositata presso la Segreteria Federale, viene inviata a cura della Segreteria stessa, nel termine di 30 (trenta) giorni dal deposito, a tutti i membri del CF e, se si tratta di Organi Periferici, anche agli interessati ed al CR dal quale dipende l'Organo ispezionato.

Art.55 - Relazione annuale del Collegio dei Revisori dei Conti

Il CRC alla fine di ogni anno finanziario, come previsto dall'art.28 dello Statuto, esamina la situazione economico-finanziaria, a corredo dei suddetti documenti e ne predispone la relazione

CAPITOLO IX CONSULTA NAZIONALE

Art.56 - Attribuzioni, compiti e funzionamento (CN)

Le attribuzioni, i compiti e le funzioni della CN sono stabiliti dall'art.25 dello Statuto.

La Consulta viene convocata dal Presidente della Federazione con avviso inviato almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la riunione.

Partecipano con diritto di voto i Presidenti dei Comitati Regionali ed i Rappresentanti dei Gruppi Sportivi Nazionali Militari e di Stato. In caso di assenza, il Presidente del CR può essere rappresentato da un Vicepresidente o da altro membro eletto del CR. I rappresentanti dei GSNMS potranno delegare altro dirigente del proprio Gruppo.

Gli argomenti proposti dai Comitati Regionali o dai GSNMS vengono inseriti all'Ordine del Giorno e comunicati via e-mail o fax entro 5 giorni dalla data della riunione.

E' facoltà del Presidente invitare alla riunione altri soggetti la cui presenza sia utile ai lavori. Alle riunioni di Consulta partecipano i componenti del CF.

La verbalizzazione è curata dal Segretario Generale della FISI o altro funzionario dallo stesso delegato.

CAPITOLO X SEGRETERIA GENERALE

Art. 57 - Segreteria Generale

I compiti e le facoltà della Segreteria Generale sono stabiliti dall'art. 26 dello Statuto.

CAPITOLO XI DIREZIONI AGONISTICHE E COMMISSIONI TECNICHE E FUNZIONALI

Art. 58 - Direzioni Agonistiche e Commissioni Tecniche e Funzionali (DA e CT e F)

Le discipline olimpiche e le altre attività controllate dalla Federazione sono articolate in DA e in Commissioni Tecniche e Funzionali nonché, per particolari compiti tecnici e organizzativi in Commissioni e Commissari, come previsto dall'art. 30 dello Statuto.

Art. 59 - Regolamenti Direzioni Agonistiche e Commissioni Tecniche e Funzionali

Le DA e le CT e F sono rette da regolamenti specifici elaborati dal Direttore Agonistico o dal Presidente della Commissione e deliberati dal CF.

Ogni DA e CT e F elabora collegialmente l'impostazione del programma generale, periodicamente ne verifica l'attuazione e ne riferisce al CF.

Art.60 - Nomina, decadenza e sostituzione componenti Direzioni Agonistiche e Commissioni Tecniche e Funzionali

Il CF delibera la nomina, la sostituzione e la revoca di tutti i componenti le DA e le CT e F. Tutti gli incarichi federali sono conferiti a tempo indeterminato nell'ambito del ciclo olimpico e sono sempre revocabili.

In ogni caso decadono con la decadenza, per qualsiasi motivo, del CF.

Il CF può nominare membri onorari nelle DA e nelle Commissioni Tecniche e Funzionali.

Art. 61 - Collegamenti tra Direzioni Agonistiche, Commissioni Tecniche e Funzionali

I collegamenti delle DA e delle CT e F tra di loro e tra esse e il CF si svolgono tramite il Segretario Generale e, se nominato, il Consigliere referente.

Art. 62 - Direzioni Agonistiche (DA)

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sono istituite le seguenti DA:

- a) Sci Alpino
- b) Fondo
- c) Salto e Combinata
- d) Biathlon
- e) Slittino su pista artificiale
- f) Slittino su pista naturale
- g) Bob su pista artificiale
- h) Bob su pista naturale
- i) Freestyle
- j) Sci d'Erba
- k) Snowboard
- l) Skeleton

Art. 63 - Composizione Direzioni Agonistiche

Ogni DA è retta da un Direttore e dai collaboratori da lui proposti al CF per la nomina.

Il Direttore è responsabile nei confronti del CF del funzionamento delle DA, qualsiasi ne sia l'organizzazione.

Art. 64 - Compiti specifici delle Direzioni Agonistiche

Le DA hanno funzioni esecutive. Esse hanno il compito specifico di curare la formazione, la preparazione, l'allenamento e la selezione degli atleti ai fini della formazione delle squadre nazionali.

In particolare le DA:

- a) Predispongono il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione del CF, unitamente al preventivo di spesa contenuto nell'ambito dell'assegnazione deliberata dal CF;
- b) Possono proporre al CF l'assunzione di allenatori, tecnici federali e coordinatori di settore indicandone i compiti;
- c) Propongono al CF l'acquisto dei materiali occorrenti per l'espletamento della propria attività, rimanendo responsabili della loro destinazione e conservazione;
- d) designano gli atleti da inserire nelle squadre e provvedono all'iscrizione degli stessi per la partecipazione alle gare;
- e) Predispongono gli allenamenti collegiali;
- f) Indicano e propongono al CF le gare internazionali alle quali far partecipare squadre rappresentative;
- g) Predispongono il controllo sanitario degli atleti convocati per allenamenti o gare;
- h) Esprimono pareri e proposte in merito a modificazioni dei regolamenti tecnici;
- i) Propongono alla CCAAeF il calendario gare, per la successiva approvazione da parte del CF;

Art. 65 - Responsabile Settore Giovanile

In ogni DA può essere costituito un settore giovanile retto da una Commissione Giovani e coordinato da un Responsabile. Questi opera seguendo le indicazioni tecniche delle DA in ordine all'uniformità di linguaggio, metodologie di insegnamento ed allenamento con i seguenti compiti:

- a) Coordinare e verificare l'attività giovanile;
- b) Regolamentare e coordinare la partecipazione degli atleti delle squadre regionali alle competizioni giovanili nazionali ed internazionali;
- c) Coordinare ed organizzare test e allenamenti collegiali per i componenti le squadre regionali giovanili d'intesa con la DA e i CR;

Art.66 - Commissioni Tecniche e Funzionali (CT e F)

Sono inoltre istituite le seguenti Commissioni Tecniche:

- Sci Alpinismo (CSA)
- Sci di Velocità (CSV)
- Sci Carving (CAR)

Sono istituite le seguenti Commissioni Funzionali:

- Commissione Carte Federali (CCF)
- Commissione Medica (CM)
- Commissione Ricerca Scientifica (CRS)

- Commissione Scuola Tecnici Federali (STF)
- Commissione per l'insegnamento dello sci in Italia (Coscuma).
- Commissione Giudici di Gara (GdG)
- Commissione Omologazione piste (COP)
- Commissione Scuola e Attività Studentesche (CSAS).
- Commissione Benemerenze FISI (BEN)
- Commissione Informatica e CED (CED)
- Commissione Cittadini (CIT)
- Commissione Universitari (UNI)
- Commissione Master (MAS)
- Commissione Coordinamento Attività Agonistiche e Funzionali (CCAAeF).

Art.67 - Composizione e compiti delle Commissioni Tecniche e Funzionali

Le CT e F, composte da un Presidente, nominato dal CF, e da due o più membri nominati dal CF su proposta del Presidente della Commissione, hanno il compito di svolgere le attività utili al conseguimento degli scopi federali in tutti i settori non olimpici secondo le attribuzioni ad esse demandate dal CF.

Il CF può altresì disporre la formazione di gruppi di lavoro per l'espletamento d'incarichi di carattere temporaneo.

Art. 68 - Commissione Sci Alpinismo (CSA)

La CSA:

- a) propone alla CCAAeF il calendario nazionale delle gare, dei rallies, dei raduni di sci alpinismo;
- b) Esprime pareri e proposte tecniche in merito a modificazioni del regolamento tecnico delle gare, dei rallies e dei raduni di sci alpinismo;
- c) Cura i rapporti con le organizzazioni internazionali ed estere del settore ed in particolare con l'Unione Internazionale delle Associazioni di Alpinismo cui la FISI aderisce;
- d) Per quanto di competenza, mantiene i contatti con il CAI ;

Art.69 - Commissione Sci di Velocità (CSV)

La CSV:

- a) propone alla CCAAeF il calendario nazionale delle gare;
- b) esprime pareri e proposte tecniche in merito a modifiche del regolamento tecnico gare;
- c) Cura i rapporti con la FIS per tutte le questioni di carattere internazionale inerenti alle discipline dello Sci di velocità;

Art.70 - Commissione Carving (CAR)

La CAR:

- a) Propone alla CCAAeF il calendario nazionale delle gare;
- b) Esprime pareri e proposte tecniche in merito a modifiche del regolamento tecnico gare;
- c) Cura la partecipazione degli atleti alle gare internazionali;
- d) Cura i rapporti con la FIS per tutte le questioni di carattere internazionale inerenti alle discipline del Carving;

Art.71 - Commissione Carte Federali (CCF)

La CCF coadiuva gli Organi Federali competenti nell'elaborazione dei testi normativi generali e particolari per il conseguimento dei fini istituzionali della FIS.

Essa svolge opera di consulenza e di assistenza tecnica nell'esame dei regolamenti riguardanti l'attività federale. Alla CCF sono affidati, tra l'altro, i seguenti incarichi:

- a) Provvedere alla stesura delle proposte di aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti;
- b) Esprimere, su richiesta del CF, parere su regolamenti e norme proposte dalle strutture federali;
- c) Suggestire le modificazioni delle Carte Federali in rapporto alle nuove esigenze espresse dall'attività federale, dalla normativa prodotta dal CONI e dalle autorità sportive internazionali;
- d) Riferire al CF in merito alle proposte di modificazione dello Statuto e dei regolamenti inoltrate dalle società affiliate;
- e) Assistere il CF nell'applicazione di quanto previsto dall'art.21 n.10 dello Statuto e dall'art.66, 4° comma dello Statuto;

Art. 72 - Commissione Medica (CM)

La CM nell'attuazione dei propri compiti, provvede in particolare a:

- a) Tutelare la salute degli atleti in fase preventiva secondo la legge;
- b) Controllare le idoneità psico-fisiche degli atleti rilasciate dalle strutture autorizzate dalla Legge;
- c) Controllare le non idoneità temporanee a seguito di eventi traumatici e/o morbosi e autorizzare la ripresa dell'attività sportiva;
- d) Assistere le squadre al fine di mantenere lo stato di salute;
- e) Collaborare con i tecnici (con test ed esami): -1- nelle valutazioni d'idoneità attitudinali; -2- nelle valutazioni delle capacità specifiche (abilità); -3- nell'attuazione delle condizioni di performance degli atleti e del mantenimento delle stesse;
- f) Promuovere e coordinare, in collaborazione con la CRS, la ricerca scientifica nell'ambito medico, fisiologico, biomeccanico, biologico, dietologico;
- g) Provvedere, sentito il parere della FMSI, alla stesura del Regolamento per il

controllo anti-doping che viene deliberato dal CF e inviato al CONI per l'approvazione;

Il Regolamento anti-doping comprende anche l'elenco delle sostanze proibite e le sanzioni in caso di inosservanza, da comminarsi dagli Organi di Giustizia e Disciplina. La CM ha il compito di informazione e sensibilizzazione dei medici, atleti e tecnici delle squadre e dei Comitati Regionali, riguardo alle problematiche del doping.

Art.73 - Commissione Ricerca Scientifica e Tecnologica (CRS)

La CRS promuove, sviluppa e coordina la ricerca scientifica nei seguenti ambiti:

bioingegneria

fisiologia

biomeccanica

biologia

dietologia

ricerca tecnologica legata ai materiali tecnici

prevenzione e sicurezza nell'esercizio dello sci

Nell'ambito della ricerca medico scientifica si avvale della collaborazione della CM.

La CRS è operativa in particolare tramite il LAP (Laboratorio Alte Prestazioni con ricerca applicata sul campo).

Art.74 - Commissione Scuola Tecnici Federali (STF)

E' costituita la Scuola Tecnici Federali-Sci Alpino (d'ora innanzi denominata: STF-SA), Prove Nordiche (d'ora innanzi denominata: STF-PN) e Snowboard (d'ora innanzi denominata: STF-SB).

La STF-SA è diretta da un responsabile tecnico federale. E' presieduta dal Consigliere referente incaricato per i rapporti istituzionali della Commissione stessa.

La STF-PN è presieduta dal Consigliere referente incaricato per i rapporti istituzionali della Commissione stessa. E' diretta da un responsabile tecnico federale per ogni singola disciplina in essa rappresentata. Può all'occorrenza essere nominato un responsabile unico per più discipline.

La STF-SB è diretta da un responsabile tecnico federale. E' presieduta dal Consigliere referente incaricato per i rapporti istituzionali della Commissione stessa.

La STF-SA, PN e SB si avvalgono della collaborazione della Scuola dello Sport del CONI e di tutti gli Organi Federali e non, necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.

La STF-SA organizza corsi di formazione e di aggiornamento, nonché convegni e seminari, per Allenatori, Preparatori Atletici e Skiman di sci alpino.

La STF-PN organizza corsi di formazione e di aggiornamento, nonché convegni e seminari, per allenatori ed operatori di: sci di fondo, salto speciale, combinata nordica e biathlon. I corsi di formazione ed aggiornamento possono avere carattere tecnico-didattico, teorico e pratico. Possono svolgersi anche in occasione di allenamenti e gare delle squadre nazionali seniores, delle squadre giovanili e di Comitato Regionale FISI.

La STF-SB organizza corsi di formazione e di aggiornamento, nonché convegni e seminari, per allenatori di snowboard, per preparatori atletici e service-man.

Le materie di insegnamento sono di ordine tecnico-pratico e teorico. La STF-SA, PN e SB, in accordo con le Direzioni Agonistiche e Commissioni Tecniche interessate, stabiliscono di volta in volta le materie specifiche per ordine e grado. I corsi di formazione ed aggiornamento sono distinti in corsi teorici e pratici. Possono svolgersi anche in occasione di allenamenti e gare delle squadre nazionali e delle squadre giovanili. Le domande di ammissione devono essere inoltrate alla FISI. La tassa d'iscrizione ai corsi viene fissata dalla FISI annualmente. I candidati provvedono personalmente al pagamento di tutte le spese durante i corsi, gli aggiornamenti, i convegni ed i seminari. Al termine di ogni corso i candidati sostengono gli esami pratici, didattici e teorici. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Consiglio Federale della FISI su proposta della STF-SA, PN e SB. L'attestato d'idoneità viene rilasciato a firma del Presidente della FISI e del Segretario Generale ai candidati che conseguono il titolo di Allenatore, Preparatore Atletico e Skiman. La specifica dei gradi ed i relativi titoli sono riportati nelle norme di applicazione. I candidati non idonei dovranno attenersi a quanto indicato nelle norme di applicazione. La qualifica di Allenatore, Preparatore Atletico e Skiman, rilasciata con diploma e distintivo FISI, attesta l'idoneità a svolgerne l'attività. Si rinnova con la partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati in base alle necessità federali. La mancata partecipazione per due volte consecutive, comporta la sospensione dal ruolo di appartenenza fino all'effettuazione dell'aggiornamento stesso.

Sono istituiti i Ruoli Federali degli Allenatori, Preparatori Atletici e Skiman (in attività ed aggiornati e gli elenchi degli Allenatori, Preparatori Atletici e Skiman (titolo) che sono tenuti dalla STF-SA, PN e SB.

Il finanziamento dei corsi è disposto dal CF, che delibera in merito all'eventuale finanziamento dei corsi stessi. I corsi sono supportati da un bilancio preventivo di entrate/uscite che comprende le spese relative al funzionamento dei corsi stessi, nonché alle spese di viaggio e soggiorno del corpo docente.

Art.75 - Commissione per l'insegnamento dello Sci in Italia (Coscuma)

La Coscuma, Commissione per l'uniformità dell'insegnamento delle tecniche sciistiche in Italia (Sci Alpino, Sci di Fondo, Snowboard, Telemark ed eventuali altre nuove discipline) è costituita in attuazione dell'art. 8 dello Statuto Federale.

La Coscuma esercita le funzioni demandate alla FISI dalla Legge Quadro Nazionale per l'insegnamento dello sci in Italia (Legge 8 marzo 1991 n.81).

La Coscuma è composta da:

- a) Il Presidente;
- b) Il Vicepresidente;
- c) Un Direttore Coordinatore;
- d) Uno o più Responsabili tecnici per lo Sci Alpino (scelto/i fra i nominativi compresi nell'elenco I struttori Nazionali dello Sci Alpino);

- e) Uno o più Responsabili tecnici per lo Sci di Fondo (scelto/i fra i nominativi compresi nell'elenco Istruttori Nazionali dello Sci di Fondo);
- f) Un Responsabile tecnico per lo Snowboard (scelto/i fra i nominativi compresi nell'elenco Istruttori Nazionali dello Snowboard);
- g) Un Responsabile tecnico per il Telemark (scelto/i fra i nominativi compresi nell'elenco Istruttori Nazionali del Telemark);
- h) Eventuali Responsabili di nuove discipline;
- i) Altri membri -fino ad un massimo di 6 (sei) - scelti nell'ambito della FISI.

La Coscuma è l'espressione del mondo dell'insegnamento dello sci ai fini del collegamento e dell'uniformità tecnica sul piano nazionale.

La Coscuma:

- a) Elabora ed aggiorna, mediante attività di ricerca e documentazione, il metodo unitario per l'insegnamento delle tecniche sciistiche in Italia;
- b) In collaborazione con il Collegio Nazionale dei Maestri di Sci definisce ed aggiorna i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove d'esame dei candidati maestri di sci, nonché per i contenuti degli aggiornamenti per gli stessi maestri di sci, secondo quanto previsto dall'art.16 della Legge Quadro n.81/91;
- c) D'intesa con il Collegio Nazionale Maestri di Sci riconosce l'equipollenza e la reciprocità dei titoli dei Maestri stranieri, secondo quanto previsto all'art.12 della Legge Quadro n.81/91;
- d) Promuove, regola ed attua, previa approvazione del CF, i corsi e gli esami per Istruttori Nazionali;
- e) Provvede alla formazione, all'aggiornamento ed alla disciplina degli Istruttori di Sci Alpino, Sci di Fondo, Snowboard, Telemark e altre eventuali nuove discipline, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato, secondo quanto indicato all'art.8 della Legge Quadro n.81/91, avvalendosi delle strutture previste dal presente Regolamento;
- f) Tiene ed aggiorna l'elenco nominativo degli Istruttori Nazionali di Sci Alpino, di Sci di Fondo, Snowboard, Telemark ed altre eventuali nuove discipline, provvedendo all'invio ai competenti Organismi Nazionali, Regionali e Provinciali (per le Province Autonome di Trento e Bolzano) per le funzioni di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della Legge Quadro n.81/91. Tale elenco è proposto al CF per la delibera di competenza, di norma ogni anno;
- g) Attua gli adempimenti devoluti alla FISI dalle Leggi Regionali per l'insegnamento delle tecniche sciistiche o dalle convenzioni stipulate con Regioni a Statuto Ordinario, Regioni a Statuto Speciale, con le Province Autonome di Trento e Bolzano, con il Collegio Nazionale e con i Collegi Regionali, perseguendo ogni iniziativa atta a migliorare il livello tecnico professionale del Maestro, avvalendosi anche di appositi gruppi di lavoro;
- h) Propone al CF la partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali riguardanti l'insegnamento dello sci;

- i) Determina e propone al CF le condizioni per il tesseramento dei maestri di sci facenti parte delle Scuole riconosciute dagli Enti Pubblici di competenza, e per l'autorizzazione alle stesse dell'esposizione del marchio federale;
- j) Segnala, secondo quanto previsto all'art.126 del ROF, i nominativi meritevoli dell'assegnazione dei riconoscimenti previsti ed in particolare del titolo d'istruttore "Benemerito";
- k) Propone il deferimento alla Procura Federale degli Istruttori Nazionali, per gravi violazioni delle norme deontologiche e di comportamento, secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- l) Partecipa con uno o più membri, su indicazione del CF, alle attività istituzionali del Comitato d'Intesa FISI -Collegio Nazionale Maestri di Sci;
- m) Partecipa a Commissioni, Gruppi di Lavoro ed iniziative a cura d'Istituzioni Pubbliche e/o Private, nazionali e/o internazionali, designando membri effettivi e/o membri osservatori al fine di approfondire e migliorare le conoscenze delle problematiche tecniche, didattiche, culturali e scientifiche che formano oggetto d'insegnamento dello sci in tutte le sue espressioni, in ciò avvalendosi anche di quanto specificato alla lettera f) del presente articolo;
- n) Elabora i principi idonei alla gestione finanziaria delle attività proprie della Commissione, in ciò avvalendosi anche di proventi derivanti da attività proprie e finanziamenti ad opera di terzi, e sottoponendo alla delibera del CF -come previsto dal ROF- bilanci preventivi e consuntivi.

Art.76 - Commissione Giudici di Gara (GdG)

La GdG provvede alla formazione dei Giudici di Gara, ne presiede l'organizzazione, cura l'ordinamento di tutta la materia ad essi attinente, mediante regolamentazione da sottoporre a delibera di CF.

In particolare la Commissione:

- a) Provvede agli esami per la promozione e la nomina dei giudici, proponendo al CF la nomina della Commissione esaminatrice;
- b) Organizza corsi d'aggiornamento e test di valutazione obbligatori per l'assegnazione degli incarichi;
- c) Designa il Delegato FISI per le gare internazionali e tutti gli ufficiali di gara necessari al regolare svolgimento dei vari CI e finali di gare nazionali;
- d) Designa il Delegato FISI per le gare di calendario federale previste dall'Agenda dello Sciatore;
- e) Esprime pareri su questioni tecniche che le vengono sottoposte;
- f) Tiene al corrente tutti i giudici di gara sulle modifiche dei regolamenti tecnici sia federali che internazionali;
- g) Tiene aggiornato l'albo dei giudici di gara;
- h) Emanando le direttive generali per l'espletamento dell'attività dei responsabili regionali per i giudici di gara;
- i) Segnala alla Procura Federale le violazioni di norme deontologiche e di comportamento commesse dai giudici nell'espletamento delle loro funzioni.

Art.77 - Commissione Omologazione Piste (COP)

La Commissione Omologazione Piste (COP) è composta da un Presidente, un Vicepresidente Esecutivo e da coordinatori per ogni settore agonistico.

Il Presidente è nominato dal CF, il Vicepresidente ed i Componenti la COP sono nominati dal CF su proposta del Presidente della COP.

Tutti i componenti la COP devono essere tesserati regolarmente alla FISI e iscritti nei Ruoli nazionali degli omologatori.

La COP gestisce direttamente l'operatività degli omologatori di tutte le specialità.

La COP, in particolare, assolve i seguenti compiti:

- a) omologa le piste e gli impianti agonistici per gare a livello nazionale;
- b) istruisce ed invia ai competenti Organi internazionali le pratiche per l'ottenimento delle omologazioni internazionali;
- c) Tiene aggiornato l'elenco generale delle piste omologate nazionali ed internazionali, provvedendo alla pubblicazione aggiornata dello stesso;
- d) Convoca, almeno una volta all'anno, i Responsabili Regionali (RR) in riunioni congiunte;
- e) Organizza corsi di istruzione ed aggiornamento tecnico e pratico per gli omologatori;
- f) Ratifica l'ammissione dei nuovi omologatori;
- g) Propone al CF la nomina delle Commissioni Esaminatrici per gli esami di ammissione alla categoria omologatori;
- h) Informa i RR sulle modifiche apportate alle normative nazionali ed internazionali in materia di omologazione piste;
- i) Pone fuori ruolo gli omologatori secondo quanto previsto dall'art.13 del Regolamento Omologazione Piste;
- j) Predispone il preventivo di spesa nell'ambito dell'assegnazione dei fondi deliberato dal CF;
- k) Tiene aggiornato il Ruolo degli Omologatori;
- l) Emanando disposizioni per l'espletamento dell'attività dei RR;
- m) Propone alla Segreteria Generale della FISI la segnalazione, agli Organi internazionali competenti, dei nominativi degli Omologatori idonei a ricoprire l'incarico di Ispettori Internazionali;
- n) Formula al CF proposte atte a migliorare la sicurezza sulle piste o sugli impianti interessati da omologare;
- o) La COP assolve a compiti consuntivi inerenti le piste e gli impianti nei confronti del CF.

Art.78 - Commissione Scuola e Attività Sportive Studentesche (CSAS)

La CSAS cura i rapporti con il MPI, con il CONI e con gli Organi periferici Federali.

In particolare:

- a) Collabora con il MPI ed il CONI per la stesura dei regolamenti tecnici relativi alle varie discipline e per la definizione dei contingenti di partecipazione;

- b) Esprime pareri per la ripartizione dei contributi per i Giochi Sportivi Studenteschi ai CR FISI;
- c) Collabora con il CO delle manifestazioni nazionali per quanto concerne la parte tecnica delle varie discipline.

Art.79 - Commissione Benemerenze FISI (BEN)

La BEN:

- a) Predisporre il regolamento per l'assegnazione dei diplomi e distintivi al merito d'oro e d'argento a persone e società, da sottoporre a delibera del CF;
- b) Valuta le richieste pervenute dai Presidenti Regionali, su eventuale proposta dei Comitati o Delegati Provinciali, e formula il parere per la delibera da parte del CF;
- c) Tiene aggiornato l'elenco dei soci e società benemerite;
- d) Vaglia e inoltra al CONI le proposte pervenute per riconoscimenti sportivi CONI a persone e società;
- e) Esprime il proprio parere sulle assegnazioni dei riconoscimenti sportivi CONI.

Art.80 - Commissione Informatica e CED (CED)

E' demandata allo studio delle necessità federali ed al coordinamento della programmazione ed esecuzione delle linee-guida software e hardware.

E' composta da:

- a) Un Consigliere Federale che la presiede;
- b) Il Segretario Generale od altro funzionario dallo stesso designato;
- c) Altri componenti nominati su proposta del Presidente della Commissione.

Art.81 - Commissione Cittadini (CIT)

La CIT è preposta all'attività degli sciatori cittadini in base ai principi fissati in sede internazionale e ne promuove le iniziative sportive, con particolare riguardo a quelle agonistiche.

In particolare la Commissione:

- a) Cura l'osservanza delle norme per la qualifica di "sciatore cittadino";
- b) Predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione del CF;
- c) Propone alla CCAAeF il calendario gare cittadini;
- d) Esprime pareri e proposte tecniche in merito a modificazioni dei regolamenti tecnici delle gare "cittadini";
- e) Seleziona la rappresentativa nazionale per le gare di CdM e Criterium Mondiale.

Art.82 - Commissione Master (MAS)

La MAS regola l'attività degli sciatori Master uniformandosi ai principi fissati in sede internazionale e ne promuove le iniziative sportive con particolare riguardo a quelle agonistiche. In particolare la Commissione:

- a) Cura l'osservanza delle norme specificatamente previste per le rispettive categorie di età;
- b) Predispone il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione del CF;
- c) Propone alla CCAAeF il calendario gare Master;
- d) Esprime pareri e proposte tecniche in merito a modificazioni dei regolamenti tecnici delle gare "master".

Art. 83 - Commissione Universitari (UNI)

La UNI regola l'attività degli sciatori Universitari, uniformandosi ai principi fissati in sede internazionale, dalla FIS e ne promuove le iniziative sportive, con particolare riguardo a quelle agonistiche. In particolare la Commissione:

- a) Cura l'osservanza delle norme per la qualifica di "sciatore universitario";
- b) Predispone il programma annuale di attività da sottoporre al CF;
- c) Propone alla CCAAeF il calendario gare Universitari;
- d) Esprime pareri e proposte tecniche in merito a modificazioni dei Regolamenti Tecnici delle gare "universitari";
- e) Predispone la composizione della rappresentativa nazionale in occasione di gare internazionali.

Art. 84 Commissione Coordinamento Attività Agonistiche e Funzionali (CCAAeF)

I compiti principali della CCAAeF sono:

- a) Il coordinamento delle norme di partecipazione a gare di calendario federale, nel rispetto dei regolamenti internazionali e nazionali;
- b) Il coordinamento del calendario federale di tutte le discipline sportive della FIS con riguardo anche alle gare internazionali in Italia;
- c) Il coordinamento delle norme di classificazione atleti per tutte le discipline della FIS;
- d) Il coordinamento delle norme riguardanti le graduatorie di società previste dallo Statuto Federale;
- e) Lo spostamento e/o il recupero di manifestazioni inserite nei calendari federali;
- f) La presentazione al CF o all' UP di quanto previsto ai punti a), b), c) e d) per la relativa delibera;

Per ottemperare ai compiti di cui sopra, la CCAAeF si avvale delle proposte delle DA, e CT e F interessate (CIT, UNI, MAS, GdG, ecc.) e tiene i contatti con il Centro Elaborazione Dati, in particolare per quanto attiene i punti a), b), c);

La CCAAeF cura inoltre la redazione dell'Agenda dello Sciatore, dei calendari federali, delle graduatorie di società, dell'elenco degli Sci Club affiliati e delle Liste punti FIS delle varie specialità.

Art. 85 - Collegamenti con i CR

Le DA e le CT e F tengono i collegamenti con i CR tramite le Commissioni ed i responsabili di cui all'art.65 del ROF.

Le DA e le Commissioni convocano i Presidenti di Commissione e i coordinatori di norma almeno due volte all'anno per esporre il programmi di attività di ogni settore e verificarne l'esecuzione da parte dei CR.

Alle riunioni dei coordinatori presenza un rappresentante del CF.

CAPITOLO XII ORGANI PERIFERICI

Art. 86 - Comitati Regionali (CR)

La costituzione e le attribuzioni dei CR sono disciplinate dall'art.31 dello Statuto.

Art. 87 - Giurisdizioni territoriali dei CR

I CR e le giurisdizioni territoriali sono i seguenti:

- COMITATO VALDOSTANO (VA) - Regione Valle D'Aosta
- COMITATO ALPI OCCIDENTALI (AOC) - Regione Piemonte (escluse le province di Novara e Verbania)
- COMITATO LIGURE (LI) - Regione Liguria
- COMITATO ALPI CENTRALI (AC) - Regione Lombardia incluse le province di Verbania, Piacenza e Novara
- COMITATO ALTO ADIGE (AA) - Provincia Autonoma di Bolzano
- COMITATO TRENINO (TN) - Provincia Autonoma di Trento
- COMITATO VENETO (VE) - Regione Veneto
- COMITATO FRIULI VENEZIA GIULIA (FVG) - Regione Friuli Venezia Giulia
- COMITATO APPENNINO EMILIANO (CAE) - Regione Emilia Romagna esclusa la provincia di Piacenza
- COMITATO APPENNINO TOSCANO (CAT) - Regione Toscana
- COMITATO LAZIO-SARDEGNA (CLS) - Regioni Lazio e Sardegna
- COMITATO UMBRO MARCHIGIANO (CUM) - Regioni Umbria e Marche
- COMITATO ABRUZZESE (CAB) - Regione Abruzzo
- COMITATO MOLISANO (COM) - Regione Molise
- COMITATO CAMPANO (CAM) - Regione Campania
- COMITATO PUGLIESE (PUG) - Regione Puglia
- COMITATO CALABRO LUCANO (CAL) - Regioni Calabria e Basilicata
- COMITATO SICULO (SIC) - Regione Sicilia

Art. 88 - Assemblea Regionale (AR)

La partecipazione, le attribuzioni e la validità di costituzione dell'Assemblea Regionale (AR) sono regolate dall'art. 32 dello Statuto Federale.

L'AR viene convocata dal Presidente del CR su indicazione e a richiesta del CR e, comunque, in tutti gli altri casi previsti dallo Statuto.

Nei casi previsti dall'art. 12 dello Statuto, la convocazione dell'AR deve essere fatta entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta e la celebrazione della stessa deve aver luogo nei successivi 30 (trenta) giorni.

La data di effettuazione dell'AR viene stabilita dal CR e l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 25 (venticinque) giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione dell'AR, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato ad ogni Soggetto affiliato del proprio territorio anche per gli atleti e i tecnici che saranno eletti all'interno degli stessi per partecipare all'Assemblea. L'avviso deve contenere l'Ordine del Giorno, luogo, data, ed ora sia di I che di II convocazione, l'elenco degli aventi diritto a voto ed il numero dei voti assegnati.

L'AR ordinaria annuale viene convocata una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e deve svolgersi di norma entro il 31 marzo di ogni anno.

L'AR ordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche (Presidente Regionale, Consiglieri Regionali, Presidente CRCR e membri del CRCR) viene convocata ogni quadriennio entro 60 (sessanta) giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Federale.

Gli aventi diritto a voto che intendono proporre un argomento all'OdG dell'AR devono inviare al CR un testo ben precisato almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'Assemblea. Detti argomenti saranno inseriti tra le varie.

Per lo svolgimento dell'Assemblea, si applicano le norme previste per l'AF in quanto compatibili.

Partecipano all'Assemblea Regionale, senza diritto a voto, i GSNMS che hanno sede nel territorio di competenza del CR.

Art. 89 - Commissione Verifica Poteri (CVP)

La Commissione Verifica Poteri, composta almeno da un Presidente e da due rappresentanti dei Soggetti affiliati aventi diritto a voto, viene nominata dal Presidente Regionale o da chi ne fa le veci, all'atto della convocazione dell'AR.

L'attività della Commissione Verifica Poteri, indicata nell'avviso di convocazione, ha inizio almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'Assemblea e termina con la fine della stessa.

Art. 90 - Elezioni dei candidati alle cariche periferiche

Per la elezione degli Organi Regionali si applicano le norme relative all'elezione degli Organi Federali in quanto compatibili.

I candidati alle cariche regionali non possono far parte della Commissione Verifica Poteri o del Collegio degli Scrutatori.

Art.91 - Verbale dei lavori dell'Assemblea Regionale

Il verbale dell'AR, redatto dal Segretario e firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori deve essere inviato, in duplice copia, alla Segreteria Federale entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione dell'AR.

In caso di AR elettiva il verbale deve contenere:

- a) Elenco dei Soggetti affiliati;
- b) Prova dell'avvenuta regolare convocazione;
- c) Elenco nominativo e qualifica, legale rappresentante-atleta-tecnico, degli intervenuti con l'indicazione dei rispettivi Soggetti affiliati rappresentati;
- d) Elenco nominativo di tutti i candidati con a fianco, per ciascuno di essi, il numero dei voti riportati;
- e) Esatta composizione degli Organi assembleari;

La relativa documentazione può essere trasmessa anche sotto forma di allegati al verbale sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art.92 - Attribuzioni del Presidente Regionale

Il Presidente Regionale rappresenta la Federazione nel territorio di competenza secondo quanto previsto dall'art.33 dello Statuto.

Art.93 - Attribuzioni e compiti dei Vice Presidenti Regionali

Le funzioni dei Vicepresidenti sono indicate all'art.34 dello Statuto.

Art.94 - Consiglio Regionale (CoR)

La composizione e il funzionamento del CoR sono disciplinati dagli artt. 34, 35 e 36 dello Statuto, nonché dagli articoli relativi al CF in quanto compatibili.

Art.95 - Consiglio di Presidenza Regionale (UPR)

Composizione, competenze e deliberazioni sono dettagliate all'art.37 dello Statuto, nonché dagli articoli relativi all'UP in quanto compatibili.

Art.96 - Collegio dei Revisori dei Conti Regionali (CRCR)

La composizione e i compiti del CRCR sono definiti dall'art. 38 dello Statuto, nonché dagli articoli relativi al CRC in quanto compatibili.

Art.97 - Commissioni e Coordinatori Regionali

I CR possono nominare Commissioni e/o Coordinatori Regionali per ogni settore agonistico e funzionale come da art.35 lett. g) e h) dello Statuto.

Il Presidente della Commissione e/o il Coordinatore regionale partecipa alle riunioni dei CR con funzione consultiva, su invito del Presidente Regionale, se non è Consigliere.

L'incarico di componente la Commissione o Coordinatore Regionale è a tempo indeterminato nell'arco del ciclo olimpico ed è sempre revocabile.

Non possono essere nominati Presidenti di Commissioni e/o Coordinatori Regionali, i Presidenti e i componenti delle analoghe Commissioni Nazionali.

Art.98 - Delegato Regionale

Nomina e compiti del Delegato Regionale sono definiti all'art. 39 dello Statuto.

Art.99 - Consiglio Provinciale (CP)

La composizione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale sono disciplinati dagli artt. 44 e 45 dello Statuto.

Art.100 - Assemblea Provinciale (AP)

Valgono le norme riportate agli artt.42 e 43 dello Statuto e nei precedenti articoli del ROF relativamente all'AR per quanto applicabili ad eccezione dell'approvazione del Bilancio Consuntivo.

L'AP elettiva deve svolgersi in data successiva all'AR elettiva e comunque entro i 90 (novanta) giorni successivi all'AF

Art.101 - Presidente Provinciale

Rappresenta la Federazione nel territorio di competenza con attribuzioni previste all'art.44 dello Statuto.

Art.102 - Delegato Provinciale

I compiti dei Delegati Provinciali sono definiti all'art.46 dello Statuto.

CAPITOLO XIV CARICHE FEDERALI

Art.103 - Natura, tipologia, requisiti, incompatibilità, durata

Le cariche centrali e periferiche sono regolate dal cap.VIII dello Statuto.

CAPITOLO XV PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

Art.104 - Patrimonio e proventi

La composizione del patrimonio e la tipologia dei proventi sono dettagliati agli artt. 53 e 54 nel capitolo IX dello Statuto.

Art.105 - Esercizio e gestione finanziaria

Ai sensi dell'art.55 dello Statuto, sia il bilancio di previsione che quello consuntivo devono essere corredati da relazione del CRC e da relazione del Presidente Federale.

Entrambi devono essere trasmessi al CONI, nei termini stabiliti per l'approvazione, dopo deliberazione del CF per il bilancio di previsione e dopo approvazione dell'AF annuale per il bilancio consuntivo.

Entrambi, dopo approvazione, devono essere resi noti con pubblicazione sull'Organo Ufficiale e sul sito internet della Federazione.

In generale, in materia di amministrazione fa testo il "Regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese per l'Amministrazione e la Contabilità" della Federazione deliberato dal CF.

CAPITOLO XVI ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Art.106 - Composizione e attribuzioni

La composizione e le attribuzioni degli Organi di Giustizia e Disciplina sono regolati dagli artt. 56, 57, 58, 59, e 60 dello Statuto e dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

CAPITOLO XVII AGONISMO E GRADUATORIE DI MERITO

Art.107 - Obbligo della tessera per i concorrenti

Per avere diritto a partecipare alle gare, il concorrente deve essere tesserato FISI, secondo quanto previsto dall'art.4 dello Statuto e 17 del ROF, e deve comprovare il proprio tesseramento mediante esibizione, su richiesta, della tessera federale valida per l'anno in corso.

Art.108 - Atleti non tesserati

Gli atleti che partecipano a gare senza essere tesserati alla FISI sono eliminati dalla classifica della gara.

Della loro iscrizione alla gara è responsabile, agli effetti disciplinari e ad ogni altro effetto di legge, il rappresentante della Società che ha effettuato l'iscrizione.

Art.109 - Cittadini stranieri tesserati

Fermi restando i regolamenti in materia delle Federazioni Internazionali, ai soli fini agonistici, la tessera FISI può essere rilasciata ad atleti che non godono della cittadinanza italiana, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Che all'atto del rilascio della tessera abbiano residenza stabile in Italia, anche di fatto, purché comprovata e valutata dal CF;
- b) Che non siano tesserati per altra Federazione Nazionale da almeno una stagione, ovvero ottengano il nulla-osta della Federazione di provenienza;

Il rilascio della tessera per atleti che non godono della cittadinanza italiana può avvenire unicamente previa autorizzazione scritta da parte della Segreteria Federale, alla quale il Soggetto affiliato deve inoltrare la richiesta.

La mancata osservanza della presente norma comporta il deferimento del Presidente della Società agli Organi di Giustizia e Disciplina.

La tessera FISI consente la partecipazione a qualsiasi manifestazione di calendario federale, con esclusione dell'attribuzione del titolo e dei premi nei Campionati Nazionali e Giovani di tutte le categorie.

Il tesseramento avviene nel rispetto di quanto eventualmente previsto dalla legislazione in materia e nel rispetto delle direttive CONI.

Art.110 - Norme di partecipazione a gare di calendario federale

Le iscrizioni alle gare di calendario federale, eccettuate quelle internazionali, devono essere effettuate esclusivamente dal Soggetto affiliato di appartenenza del concorrente, salvo che dispongano diversamente le norme tecniche emanate dal CF.

Le tasse di iscrizione e di reclamo vengono fissate dal CF.

Art.111 - Norme di partecipazione a gare internazionali

Gli atleti per partecipare a gare internazionali in Italia e all'estero devono essere tesserati alla FISI.

Qualora la Federazione non partecipi con rappresentative nazionali, può autorizzare tramite le rispettive DA, la partecipazione di squadre regionali.

Le DA nel rilasciare tale autorizzazione seguiranno criteri esclusivamente tecnici.

Per gli inviti alle gare di calendario internazionale in Italia, i Soggetti affiliati organizzatori devono attenersi scrupolosamente ai Regolamenti sportivi internazionali e a tutte le disposizioni emanate all'inizio di stagione. In difetto restano valide quelle dell'anno precedente.

Art.112 - Norme per la tutela sanitaria

I tesserati, per poter svolgere qualsiasi attività agonistica e sportiva, devono ottemperare alle disposizioni contenute nelle Leggi, nei Decreti Ministeriali e nelle norme federali in materia di tutela sanitaria per la pratica dell'attività sia agonistica che sportiva rese note dalla Federazione all'inizio di ogni stagione.

Dell'assolvimento di questo obbligo sono responsabili nei confronti della Federazione i Presidenti dei Soggetti affiliati di appartenenza.

Art.113 - Atleti appartenenti a Squadre Nazionali

Gli atleti che entrano a far parte delle squadre nazionali sono sottoposti per quanto riguarda la preparazione, la disciplina e le dotazioni, alle norme emanate dal CF e alle disposizioni delle competenti DA.

Essi non possono partecipare a competizioni di nessun genere né in Italia né all'estero, se non preventivamente autorizzati dalle competenti DA.

A carico degli inadempienti sono comminati i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Art.114 - Qualifica di "Azzurro"

La qualifica di "Azzurro", che non costituisce categoria a sé stante, è attribuita dal CF, su proposta delle DA, in base alle prestazioni internazionali, agli atleti che hanno fatto parte della squadra nazionale rappresentando ufficialmente l'Italia.

Sono comunque esclusi dalla qualifica di Azzurri gli atleti che hanno concorso in competizioni internazionali per categorie riservate.

Gli "Azzurri" sono distinti secondo la specialità dello sport praticato.

La qualifica di "Azzurro" si riferisce all'anno in cui è stata acquisita.

Art.115 - Classificazione atleti

Le norme di classificazione degli atleti per tutte le discipline vengono stabilite dal CF e rese note all'inizio di stagione.

In difetto, restano valide le disposizioni dell'anno precedente.

Art.116 - Organizzazione gare

L'organizzazione tecnico-logistica di qualsiasi competizione, con speciale richiamo all'osservanza dei regolamenti tecnici nazionali ed internazionali, spetta esclusivamente ai Soggetti affiliati o a un CO di cui faccia parte almeno un Soggetto affiliato.

Art.117 - Libero accesso alle manifestazioni autorizzate dalla FISI

Tutti coloro che ricoprono cariche o incarichi in seno alla Federazione hanno diritto di libero accesso alle manifestazioni autorizzate dalla FISI.

Art.118 - Classificazione delle gare

L'inserimento delle gare nei calendari federali e la loro classificazione sono stabiliti dal CF.

I calendari federali sono: calendari nazionali, calendari regionali e calendari provinciali.

Art.119 - Richieste di inserimento gare nei Calendari Federali e Internazionali

Le richieste delle Società affiliate per l'organizzazione di gare nazionali e internazionali da inserirsi nei calendari federali e internazionali, devono pervenire alla Segreteria Federale, tramite i rispettivi CR, nei termini comunicati dalla Segreteria Federale.

Art.120 - Criteri di assegnazione delle gare

Tenuto conto dei limiti prescritti, si adotta di massima un criterio di rotazione tra i richiedenti. Il CF può adottare un criterio di precedenza per le manifestazioni che in campo internazionale o nazionale hanno acquisito più lunga tradizione e maggiore notorietà.

Art.121 - Organizzazione Campionati Italiani e Finali Nazionali di categoria

Per l'organizzazione dei CIA, dei CIG e delle Finali Nazionali di categoria, i richiedenti devono sottoscrivere gli impegni di carattere tecnico e organizzativo prefissati dal CF.

A parità di condizioni tecniche, la concessione di facilitazioni più vantaggiose costituisce titolo preferenziale.

Nell'assegnazione, il CF può adottare un criterio di rotazione.

Art. 122 - Programmi Campionati Italiani e Finali Nazionali di categoria

L'assegnatario dell'organizzazione deve inoltrare il programma della manifestazione alla Segreteria Federale per il preventivo benestare.

Il programma definitivo deve essere ampiamente divulgato almeno un mese prima dell'inizio della manifestazione.

Art.123 - Medaglie e premi per i Campionati Italiani Assoluti e Giovani

La FISI, per tutti i Campionati Italiani di specialità e di tutte le discipline, fornisce le medaglie da assegnare ai primi tre classificati. Eventuali altri premi possono essere destinati dall'organizzatore, Enti, Autorità, ecc...

Art.124 - Calendari regionali

Entro il 30 novembre i CR devono trasmettere alla Segreteria Federale i calendari regionali.

Art.125 - Graduatorie di merito

Al termine di ogni stagione agonistica vengono compilate graduatorie di merito dei Soggetti affiliati, ai soli fini contributivi, in base all'attività svolta.

- a) La graduatoria generale di merito delle Società è data dal totale dei punti per attività agonistica, così come calcolati in base all'art. 16 dello Statuto, moltiplicato per il coefficiente di Attività Promozionale (Tesseramento) riportata al successivo punto b), più il totale dei punti per attività organizzazione gare, così come calcolati in base all'art. 16 dello Statuto.

- b) Tabella progressiva di attività promozionale

Coeff.PR x		Numero			
<u>Tesseramento</u>		<u>Soci.</u>			
0,00	Società fino a	35 soci			
0,01	"	con	36 e fino a	65 soci	
0,02	"	"	66	"	100 "
0,03	"	"	101	"	150 "
0,04	"	"	151	"	200 "
0,05	"	"	201	"	250 "
0,06	"	"	251	"	300 "
0,07	"	"	301	"	350 "
0,08	"	"	351	"	400 "
0,09	"	"	401	"	500 "
0,10	"	"	501 soci ed oltre		

- c) Il punteggio acquisito da un atleta di ambo i sessi, assunto o arruolato da una GSMNS fino al compimento del ventesimo anno di età, entro la stagione agonistica in corso, viene assegnato anche alla società civile di provenienza.

Onde rendere possibile tale operazione, le Società civili interessate ed i GSNMS devono comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno, alla FISI ed ai CR di provenienza degli atleti, l'iscrizione al GSNMS, precisando codice e denominazione sia della Società civile di provenienza che del GSNMS.

- d) I punti di attività agonistica acquisiti dagli atleti giovani, fino al compimento del 20° anno di età, che si trasferiscono ad altra Società nel rispetto delle previste formalità, viene assegnato e suddiviso in parti uguali alla Società di appartenenza ed a quella di provenienza purchè ancora affiliata.

Agli effetti relativi invece all'attribuzione dei voti le graduatorie vengono redatte nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 dello Statuto.

CAPITOLO XVIII RICONOSCIMENTI

Art.126 - Riconoscimenti

Ai Soggetti affiliati ed alle persone, dirigenti di qualsiasi grado, ufficiali di gara, tecnici federali, maestri di sci, collaboratori, che si sono distinti nello svolgimento della propria attività in seno alla Federazione possono essere attribuiti i seguenti riconoscimenti ufficiali:

- a) plauso scritto dal Presidente della FISI;
- b) citazione all'ordine del giorno del CF;
- c) attestato di benemerenzza;
- d) distintivo di merito d'oro e d'argento e relativo diploma;
- e) premio speciale di valore morale;

Alla Società vincitrice della graduatoria generale (sommatoria delle graduatorie di disciplina) di cui all'art. 125 del ROF, viene conferito il titolo di Campione d'Italia. La Società può fregiarsi di apposito distintivo deliberato dal CF.

Tutti i riconoscimenti di cui sopra sono deliberati dal CF e vengono riportati sulla pubblicazione ufficiale e/o sul sito internet della FISI.

Art.127 - Riconoscimenti ad atleti

Agli atleti che si sono messi in evidenza con un particolare comportamento agonistico nell'ambito delle finalità perseguite dalla FISI e che hanno riportato risultati di prestigio per lo sport italiano, possono essere assegnati i seguenti riconoscimenti:

- a) encomio scritto del Presidente;
- b) citazione motivata e riportata sulla pubblicazione ufficiale della FISI e/o sul sito internet della FISI;
- c) medaglia d'oro della FISI o targa d'onore;

I riconoscimenti di cui in b) e c) sono deliberati dal CF su proposta del Presidente.

Le medaglie d'oro vengono consegnate in occasione di una cerimonia ufficiale stabilita dal CF.

Art.128 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento è sottoposto all'esame di conformità da parte della Giunta Nazionale del CONI.

NORME INTEGRATIVE

Qualora non esista una precisa disposizione federale, si ricorre a quelle che regolano i casi consimili o materia analoga; ove sussistano ancora dubbi, si decide secondo i principi della tradizione e della correttezza sportiva od in base all'equità.

Sulle controversie concernenti l'interpretazione del ROF e di tutti gli altri Regolamenti che fanno parte del complesso delle norme federali, si pronuncia il CF.

La facoltà del CF di modificare il ROF in materia elettorale decade a far tempo dal 1° luglio dell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo indirizzi normativi disposti dal CONI e/o dai Ministeri competenti.

* * *

La presente edizione del Regolamento Organico annulla e sostituisce ogni precedente edizione.

I N D I C E
REGOLAMENTO ORGANICO

CAPITOLO I - Affiliazioni e riaffiliazioni

Art. 1 - Affiliati	pag. 2
Art. 2 - Domanda di affiliazione	pag. 2
Art. 3 - Documenti da allegare alla domanda	pag. 2
Art. 4 - Ricevimento, istruzione della domanda di affiliazione da parte del CR.	pag. 3
Art. 5 - Accettazione della domanda di affiliazione da parte del CF e inizio dell'attività nell'ambito federale	pag. 3
Art. 6 - Esito della domanda di affiliazione	pag. 3
Art. 7 - Periodo per l'affiliazione	pag. 3
Art. 8 - Domanda di riaffiliazione	pag. 4
Art. 9 - Termine per la riaffiliazione	pag. 4
Art. 10 - Soggetti affiliati in posizione irregolare	pag. 4
Art. 11 - Denominazione sociale e CD	pag. 4
Art. 12 - Fusione o incorporazione di Soggetti affiliati	pag. 4
Art. 13 - Scioglimento di Soggetto affiliato	pag. 5
Art. 14 - Cambiamento di CR	pag. 5
Art. 15 - Comunicazioni alla FISI di tutte le variazioni	pag. 5

CAPITOLO II - Tesseramento

Art. 16 - Modalità per ottenere la tessera	pag. 6
Art. 17 - Validità della tessera	pag. 6
Art. 18 - Doppio tesseramento	pag. 6
Art. 19 - Persone a cui è inibito il tesseramento	pag. 6
Art. 20 - Tesserato chiamato alle armi per servizio di leva	pag. 6
Art. 21 - Trasferimenti tra GSNMS	pag. 6
Art. 22 - Tessera militare	pag. 7
Art. 23 - Coperture assicurative collegate alla tessera	pag. 7
Art. 24 - Soci onorari	pag. 7

CAPITOLO III - Organi Centrali - Assemblea Federale

Art. 25 - Assemblea Federale Ordinaria	pag. 7
Art. 26 - Data e luogo dell'Assemblea Federale	pag. 7

Art. 27 - Argomenti proposti per l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria....	pag. 8
Art. 28 - Assemblea Federale Straordinaria	pag. 8
Art. 29 - Argomenti trattabili dall'Assemblea Federale Straordinaria	pag. 8
Art. 30 - Assemblea Federale Elettiva	pag. 8
Art. 31 - Partecipazione all'Assemblea Federale	pag. 9
Art. 32 - Deleghe	pag. 9
Art. 33 - Validità dell'Assemblea Federale	pag. 9
Art. 34 - Modalità e validità delle delibere dell'Assemblea Federale	pag. 9
Art. 35 - Organi dell'Assemblea Federale	pag. 10
Art. 36 - Presidenza provvisoria ed elezione degli Organi dell'Assemblea Federale	pag. 10
Art. 37 - Commissione Verifica Poteri	pag. 10
Art. 38 - Compiti degli Organi dell'Assemblea Federale	pag. 10
Art. 39 - Norme per la discussione	pag. 11
Art. 40 - Metodi di votazione	pag. 11
Art. 41 - Schede di votazione	pag. 11
Art. 42 - Tipologie di candidati nell'Assemblea Federale Elettiva	pag. 12
Art. 43 - Nullità della scheda	pag. 12
Art. 44 - Nullità del singolo voto	pag. 12
Art. 45 - Elezione dei candidati alle cariche Federali	pag. 12
Art. 46 - Verbale dei lavori dell'Assemblea Federale	pag. 13
Art. 47 - Voti plurimi dei Soggetti affiliati	pag. 13

CAPITOLO IV - II Presidente della Federazione

Art. 48 - Attribuzioni e compiti del Presidente	pag. 14
---	---------

CAPITOLO V - I Vicepresidenti

Art. 49 - Attribuzioni e compiti dei Vicepresidenti	pag. 14
---	---------

CAPITOLO VI - Consiglio Federale

Art. 50 - Attribuzioni, compiti e funzionamento del Consiglio Federale (CF)	pag. 15
---	---------

CAPITOLO VII - Consiglio di Presidenza

Art. 51 - Composizione, attribuzioni e funzioni (UP)	pag. 16
--	---------

CAPITOLO VIII - Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 52 - Attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti (CRC)	pag. 16
Art. 53 - Controllo sulla contabilità federale	pag. 16
Art. 54 - Libro verbali e relazioni delle ispezioni disposte dal Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 16
Art. 55 - Relazione annuale del Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 17

CAPITOLO IX - Consulta Nazionale

Art. 56 - Attribuzioni, compiti e funzionamento (CN)	pag. 17
--	---------

CAPITOLO X - Segreteria Generale

Art. 57 - Segreteria Generale	pag. 17
-------------------------------------	---------

CAPITOLO XI - Direzioni Agonistiche e Commissioni Tecniche e Funzionali

Art. 58 - Direzioni Agonistiche e Commissioni Tecniche e Funzionali (DA e Ct e F)	pag. 17
Art. 59 - Regolamenti Direzioni Agonistiche e Commissioni Tecniche e Funzionali	pag. 18
Art. 60 - Nomina, decadenza e sostituzione componenti Direzioni Agonistiche e Commissioni Tecniche e Funzionali	pag. 18
Art. 61 - Collegamenti tra Direzioni Agonistiche, Commissione Tecniche e Funzionali	pag. 18
Art. 62 - Direzioni Agonistiche (DA)	pag. 18
Art. 63 - Composizione Direzioni Agonistiche	pag. 18

Art. 64 - Compiti specifici delle Direzioni Agonistiche	pag. 19
Art. 65 - Responsabile Settore Giovanile	pag. 19
Art. 66 - Commissione Tecniche e Funzionali (CT e F)	pag. 19
Art. 67 - Composizione e compiti delle Commissioni Tecniche e Funzionali	pag. 20
Art. 68 - Commissione Sci Alpinismo (CSA)	pag. 20
Art. 69 - Commissione Sci di Velocità (CSV)	pag. 20
Art. 70 - Commissione Carving (CAR)	pag. 21
Art. 71 - Commissione Carte Federali (CCF)	pag. 21
Art. 72 - Commissione Medica (CM)	pag. 21
Art. 73 - Commissione Ricerca Scientifica e Tecnologica (CRS)	pag. 22
Art. 74 - Commissione Scuola Tecnici Federali (STF)	pag. 22
Art. 75 - Commissione per l'insegnamento dello Sci in Italia (COSCUMA)	pag. 23
Art. 76 - Commissione Giudici di Gara (GdG)	pag. 25
Art. 77 - Commissione Omologazione Piste (COP)	pag. 26
Art. 78 - Commissione Scuola e Attività Sportive Studentesche (CSAS)	pag. 26
Art. 79 - Commissione Benemerenze FISI (BEN)	pag. 27
Art. 80 - Commissione Informatica e CED (CED)	pag. 27
Art. 81 - Commissione Cittadini (CIT)	pag. 27
Art. 82 - Commissione Master (MAS)	pag. 27
Art. 83 - Commissione Universitari (UNI)	pag. 28
Art. 84 - Commissione Coordinamento Attività Agonistiche e Funzionali (CCAAeF)	pag. 28
Art. 85 - Collegamenti con i CR	pag. 29

CAPITOLO XII - Organi Periferici

Art. 86 - Comitati Regionali (CR)	pag. 29
Art. 87 - Giurisdizioni territoriali dei CR	pag. 29
Art. 88 - Assemblea Regionale (AR)	pag. 30
Art. 89 - Commissione Verifica Poteri (CVP)	pag. 30
Art. 90 - Elezioni dei candidati alle cariche periferiche	pag. 30
Art. 91 - Verbale dei lavori dell'Assemblea Regionale	pag. 31
Art. 92 - Attribuzioni del Presidente Regionale	pag. 31
Art. 93 - Attribuzioni e compiti dei Vice Presidenti Regionali	pag. 31
Art. 94 - Consiglio Regionale (CoR)	pag. 31
Art. 95 - Consiglio di Presidenza Regionale (UPR)	pag. 31
Art. 96 - Collegio dei Revisori dei Conti Regionali (CRCR)	pag. 31
Art. 97 - Commissioni e Coordinatori Regionali	pag. 31
Art. 98 - Delegato Regionale	pag. 32
Art. 99 - Consiglio Provinciale (CP)	pag. 32

Art. 100 - Assemblea Provinciale (AP)	pag. 32
Art. 101 - Presidente Provinciale	pag. 32
Art. 102 - Delegato Provinciale	pag. 32

CAPITOLO XIV - Cariche Federali

Art. 103 - Natura, tipologia, requisiti, incompatibilità, durata	pag. 32
--	---------

CAPITOLO XV - Patrimonio e Gestione Finanziaria

Art. 104 - Patrimonio e proventi	pag. 33
Art. 105 - Esercizio e gestione finanziaria	pag. 33

CAPITOLO XVI - Organi di Giustizia e Disciplina

Art. 106 - Composizione e attribuzioni	pag. 33
--	---------

CAPITOLO XVII - Agonismo e Graduatorie di Merito

Art. 107 - Obbligo della tessera per i concorrenti	pag. 33
Art. 108 - Atleti non tesserati	pag. 34
Art. 109 - Cittadini stranieri tesserati	pag. 34
Art. 110 - Norme di partecipazione a gare di calendario federale	pag. 34
Art. 111 - Norme di partecipazione a gare internazionali	pag. 34
Art. 112 - Norme per la tutela sanitaria	pag. 35
Art. 113 - Atleti appartenenti a Squadre Nazionali	pag. 35
Art. 114 - Qualifica di "Azzurro"	pag. 35
Art. 115 - Classificazione atleti	pag. 35
Art. 116 - Organizzazione gare	pag. 35
Art. 117 - Libero accesso alle manifestazioni autorizzate dalla F I S I	pag. 36
Art. 118 - Classificazione delle gare	pag. 36
Art. 119 - Richieste di inserimento gare nei Calendari Federali e Internazionali.....	pag. 36

Art. 120 - Criteri di assegnazione delle gare	pag. 36
Art. 121 - Organizzazione Campionati Italiani e Finali Nazionali di categoria	pag. 36
Art. 122 - Programmi Campionati Italiani e Finali Nazionali di categoria	pag. 36
Art. 123 - Medaglie e premi per i Campionati Italiani Assoluti e Giovani	pag. 36
Art. 124 - Calendari Regionali	pag. 37
Art. 125 - Graduatorie di merito	pag. 37

CAPITOLO XVIII - Riconoscimenti

Art. 126 - Riconoscimenti	pag. 38
Art. 127 - Riconoscimenti ad atleti	pag. 38
Art. 128 - Entrata in vigore	pag. 38